

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6271 del 29/11/2018
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO13A0058. SOCIETÀ AGRICOLA CARRATE DI MAZZALI FELICE E C.S.S. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, MEDIANTE DISPOSITIVO MOBILE, DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI BOMPORTO (MO) A SCOPO IRRIGUO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6521 del 29/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO13A0058. SOCIETÀ AGRICOLA CARRATE DI MAZZALI FELICE E C.S.S. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, MEDIANTE DISPOSITIVO MOBILE, DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI BOMPORTO (MO) A SCOPO IRRIGUO.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006;
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo) ;
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

Preso atto che con domanda PG/2016/119570 del 24/02/2016, presentata ai sensi dell’art. 27, R.R. 41/2001, la Società agricola Carrate di Mazzali Felice e C. S.S., C.F. 02839120363, con sede in via Panaria Bassa 84T nel comune di Bomporto (MO), ha richiesto il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera mobile, rilasciata dal Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po con determinazione n. 5818 in data 05/05/2014 (cod. MO13A0058);

Ricevuto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il nulla osta idraulico dell’Agenzia interregionale per il fiume Po in data 23/08/2018, protocollo n. PGMO/2018/16625, in subordine all’osservanza di particolari prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione del presente atto;

Accertato che il richiedente ha versato:

- tutti i canoni pregressi relativi alla precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 5818 del 05/05/2014 e scaduta il 31/12/2015, e alle annualità 2016 e 2017, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315 ;
- in data 07/06/2018, la somma di euro 80,64, relativa al canone dovuto per l’anno 2018, introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- in data 05/09/2018, la somma pari a euro 198,35, per l’adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, importo introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

Considerato che :

- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- per le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze della derivazione in argomento non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo è di 1,15 mc/sec;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata dal 31/12/2015 fino alla data del 31 dicembre 2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, salvo i diritti dei terzi, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, alla Società agricola Carrate di Mazzali Felice e C. S.S., C.F. 02839120363, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Panaro in comune di Bomporto (MO), con volume di prelievo non superiore ai 20.000 mc/annui e portata massima di 30 l/s, per uso irriguo, cod. MO13A0058;
2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 26/11/2018, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2025;

4. di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservata agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal Concessionario;
5. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - la derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla DGR n. 1195/2016;
 - qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;
10. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
11. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione rilasciato alla Ditta Società agricola Carrate di Mazzali Felice e C. S.S., con sede a Bomporto (MO), via Panaria Bassa n. 84T, C.F. 02839120363, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di rinnovo di concessione PGMO/2016/119570 del 24/02/2016 – cod. Sisteb MO16A0058/16RN01)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene tramite opera mobile, costituita da una pompa elettrica in golena del fiume Panaro della potenza di 7 KW e relativa tubazione amovibile in PVC dal diametro di 140 mm appoggiata trasversalmente su sommità e scarpate dell'argine sinistro del fiume Panaro in prossimità dello stante 107 in comune di Bomporto.
2. Il punto di presa è sito, su terreno demaniale, censito al foglio 19 fronte mappale 3 del comune di Bomporto (MO), coordinate UTM RER X=664.294, Y= 958.443.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 30 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 20.000 mc/anno;
2. La risorsa idrica prelevata è destinata a scopo irriguo per un terreno di proprietà privata di 23 ha coltivato a seminativo, in comune di Bomporto;
3. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato dal mese di giugno al mese di agosto per un totale di 200 ore di funzionamento dell'opera di presa, suddivise in 15 giornate in cui la pompa rimarrà in funzione al massimo per 16 ore;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Fiume Panaro.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il Concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni,

competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di derivazione, il Concessionario deve dare comunicazione all'Amministrazione concedente dell'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione, specificando la tipologia di strumentazione adottata.

2. **Cartello identificativo**– Il Concessionario è tenuto a mantenere sulla botte il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il Concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 1,15 mc/sec.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel fiume Panaro per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. **Turnazioni** – Nel periodo da giugno ad agosto, la quantità concessa potrà essere prelevata limitatamente a quattro giorni alla settimana, dal sabato al martedì, preferibilmente nelle ore serali e notturne.
5. **Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)**
- la realizzazione dell'opera in oggetto dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto indicato nella richiesta che si riscontra;

- il Concessionario ha l'obbligo della piena osservanza delle prescrizioni indicate, delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica;
 - nella richiesta di concessione la tubazione insistente sulle pertinenze idrauliche ha carattere provvisorio, per cui la posa della stessa dovrà essere effettuata senza scavi o ritagli;
 - la percorribilità in sommità dovrà essere sempre mantenuta, pertanto la porzione di tubazione insistente sulla sommità arginale dovrà essere posta con accorgimenti provvisori, tali da proteggere l'integrità della tubazione e, nel contempo, permettere il passaggio in sicurezza dei mezzi di trasporto dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
 - la predetta tubazione dovrà essere adeguatamente segnalata, anche con apposita segnaletica e la zona adiacente dovrà essere opportunamente pulita mediante lo sfalcio, in modo da rendere l'ostacolo quanto più visibile possibile;
 - nei periodi di inutilizzo della tubazione predetta, tutte le opere provvisorie, compreso quindi il tubo stesso nonché la pompa elettrica, dovranno essere accuratamente rimosse ed allontanate dalle pertinenze idrauliche;
 - eventuali danni arrecati al corpo arginale, durante l'esercizio della concessione, dovranno essere accuratamente riparati a cura e spese del Concessionario, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Amministrazione concedente;
 - il Concessionario dovrà comunicare le date di inizio e termine dell'attività all'Amministrazione concedente e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, affinché si possano effettuare i controlli del caso ed eventualmente impartire le disposizioni, volte a garantire la sicurezza idraulica nella tratta interessata, alle quali ancora il Concessionario dovrà ottemperare.
6. **Variazioni** - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
7. **Subconcessione** - Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** - Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Sospensioni del prelievo** - Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
10. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il Concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone 2016 è di € 14,64 e quello relativo al 2017 è di € 80,00.
2. Il canone per il 2018 ammonta a € **80,64**.
3. A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.
4. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00.
Il Concessionario deve provvedere ad integrare l'importo (€ 51,65) già versato nella precedente concessione, rilasciata con determina n.5818 del 05/05/2014, versando l'importo di € **198,35**, come aggiornamento prima del ritiro della nuova concessione.
2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.